

L'Ente Bilaterale Turismo Toscano svolge un'attività di "sostegno al reddito" a favore di lavoratori di aziende associate. Si ricorda che è possibile scaricare il regolamento completo dal sito www.ebt.toscana.it

I casi di sostegno a favore **dei lavoratori** (art. 3) sono a seguito di

- (art. 3a) sospensione di lavoratori a causa di crisi settoriale, processi di ristrutturazione e/o riorganizzazione aziendale
- (art. 3b) licenziamenti di lavoratori per riduzione di personale a seguito di processi di crisi, ristrutturazione e/o riorganizzazione aziendale
- (art. 3c) sospensione di lavoratori a causa di eventi atmosferici e calamità naturali
- (art. 3d) borse di studio

SOSTEGNO AL REDDITO EBTT (casi frequenti a favore dei dipendenti)		
art. 3	a favore dipendenti	
	<i>requisiti aziende</i>	versano da almeno 3 anni
	<i>requisiti lavoratori</i>	<ul style="list-style-type: none"> • dipendenti a tempo indeterminato • dipendenti con contratto di inserimento o di apprendistato • dipendenti a tempo determinato (+ di 3 mesi di contratto e fino al termine del contratto) • lavoratori a tempo parziale (adeguato il contributo alle ore)
	<i>esclusioni</i>	se il lavoratore svolge durante la sospensione un altro lavoro
3.a sospensione a causa crisi/ristrutturazione	<i>trattamento economico</i>	20% della retribuzione tabellare mensile, escluso superminimo individuale o straordinari forfettari. Il contributo spetterà a partire dalla 2 ^a settimana della messa in sospensione. Per le sole imprese multilocalizzate è previsto un intervento fino al 60% della retribuzione tabellare mensile
	<i>periodo sospensione</i>	massimo 6 mesi frazionato al massimo in 2 periodi massimo 3 mesi per le imprese multilocalizzate
	<i>incompatibilità</i>	<ul style="list-style-type: none"> • se la ristrutturazione aziendale/riorganizzazione ha prodotto un accordo con riduzione di orario di lavoro • se il periodo di sospensione è coperto da indennità di malattia, infortuni, aspettative non retribuite, congedi di maternità, congedi parentali, festività, ferie e permessi
	<i>precisazione</i>	il contributo spetta ai dipendenti della stessa azienda una volta nell'arco del triennio (a partire dal termine della sospensione)
	<i>liquidazione</i>	al termine della sospensione o in itinere con cadenza mensile
3.b licenziamento per riduzione di personale	<i>trattamento economico</i>	una tantum pari al 50% della retribuzione tabellare mensile
	<i>requisiti lavoratori</i>	<ul style="list-style-type: none"> • tempo indeterminato • anzianità superiore ai 3 anni • disoccupazione superiore ai 3 mesi
	<i>liquidazione</i>	a favore dell'azienda che liquiderà al lavoratore l'importo una tantum ad integrazione delle competenze di fine rapporto sotto la voce "altre somme – incentivo all'esodo quota Ebtt"
3.c sospensione a causa di eventi atmosferici e calamità naturali	<i>trattamento economico</i>	20% della retribuzione tabellare mensile, escluso superminimo individuale o straordinari forfettari. Il contributo spetterà a partire dalla 2 ^a settimana della messa in sospensione
	<i>periodo sospensione</i>	2 mesi
	<i>incompatibilità</i>	se il periodo di sospensione è coperto da indennità di malattia, infortuni, aspettative non retribuite, congedi di maternità, congedi parentali, festività, ferie e permessi
	<i>precisazione</i>	il contributo spetta ai dipendenti della stessa azienda una volta nell'arco del triennio (a partire dal termine della sospensione)
	<i>liquidazione</i>	al termine della sospensione o in itinere con cadenza mensile
3.d borse di studio	<i>requisiti</i>	vedi regolamento borse di studio (in fase di pubblicazione)

I casi di sostegno a favore **delle aziende** (art. 4) sono a seguito di

- (art. 4a) sospensione di attività dovuti ad eventi atmosferici e calamità naturali
- (art. 4b) aziende con lavoratori a tempo determinato/stagionali, apprendisti o aziende che assumono lavoratori che hanno chiesto di esercitazione il diritto di precedenza nella riassunzione

SOSTEGNO AL REDDITO EBTT (casi frequenti a favore delle aziende)		
art. 4	a favore delle aziende	
	<i>requisiti aziende</i>	versano da almeno 3 anni
4.a sospensione di attività dovuti ad eventi atmosferici e calamità naturali	<i>trattamento economico</i>	partecipazione alle spese necessarie al ripristino dell'attività produttiva pari al 10% delle spese documentate e comunque per un importo non superiore a € 2.060,00
	<i>precisazione</i>	è necessario fornire <ul style="list-style-type: none"> • una perizia dei danni e la dichiarazione di un'autorità competente dalla quale si rileva l'evento (esempio Vigili del Fuoco) • copia delle fatture di acquisto e/o riparazione dei danni subiti
	<i>liquidazione</i>	entro 90 giorni dal completamento delle opere
4.b aziende con lavoratori a tempo determinato/stagionali, apprendisti o aziende che assumono lavoratori che hanno chiesto di esercitazione il diritto di precedenza nella riassunzione	<u>1° caso: imprese che assumono lavoratori stagionali</u>	
	<i>trattamento economico</i>	€ 10,00 orarie forfetarie per le ore di formazione svolte all'interno di progetti finanziati dall'Ebtt aventi come obiettivo l'inserimento lavorativo
	<i>precisazione</i>	<ul style="list-style-type: none"> • il lavoratore deve aver svolto almeno il 70% delle ore di formazione previste • il contributo non è compatibile con periodi di sospensione eventualmente coperti da indennità di malattia, infortuni, aspettative non retribuite, congedi di maternità, congedi parentali, festività, ferie e permessi
	<i>liquidazione</i>	a seguito del completamento del percorso formativo
	<u>2° caso: imprese che assumono lavoratori con diritto di precedenza</u>	
<i>trattamento economico</i>	il sostegno è pari al costo orario lordo aziendale del lavoratore assunto con diritto di precedenza nella riassunzione per le effettive ore di formazione svolte all'interno di progetti finanziati dall'Ebtt aventi come obiettivo l'inserimento lavorativo	
	<i>precisazione</i>	<ul style="list-style-type: none"> • è necessaria l'autocertificazione del lavoratore per esercitare il diritto di precedenza nella riassunzione • dichiarazione dell'azienda di avvenuta assunzione con il meccanismo del diritto di precedenza • il lavoratore deve aver svolto almeno il 70% delle ore di formazione previste • il contributo non è compatibile con periodi di sospensione eventualmente coperti da indennità di malattia, infortuni, aspettative non retribuite, congedi di maternità, congedi parentali, festività, ferie e permessi
	<i>liquidazione</i>	a seguito del completamento del percorso formativo